



COMUNE DI SILVI

(Provincia di Teramo)

SETTORE POLITICHE SOCIALI

EAS AMBITO TERRITORIALE n. 7 "COSTA SUD 1"

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE

AMBITO SOCIALE N° 7 "COSTA SUD 1"

(ATRI, PINETO, SILVI)

Art. 1

Riferimenti normativi

Il presente Regolamento, in rispondenza alle priorità di intervento individuate dalla Legge Quadro n. 328/2000, definisce e regola gli interventi relativi agli affidamenti familiari in attuazione della Legge del 04 maggio 1983 n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" e della Legge del 28 marzo 2001 n. 149 "Diritto del minore ad una famiglia". Il principio di tali normative è rappresentato dal diritto del minore di vivere all'interno della propria famiglia e, i servizi socio assistenziali, nell'ambito delle proprie competenze, devono attuare tale diritto, rimuovendo gli ostacoli che si frappongono alla sua realizzazione, intervenendo con un'opera di sostegno sociale e psicologico ai genitori al fine di porli in condizione di adempiere direttamente alla loro funzione educativa. Il regolamento è un riferimento normativo che definisce i criteri, i tempi e le modalità dell'affidamento e gli impegni e i diritti dell'amministrazione, delle famiglie d'origine e degli affidatari.

All'affido familiare, istituito sempre secondario rispetto alla priorità della famiglia di origine si potrà ricorrere solo qualora la famiglia naturale si trovi nell'impossibilità e nell'incapacità temporanea di rispondere ai bisogni dei propri figli e di assicurare loro un equilibrato sviluppo psico-fisico.

Art. 2

Finalità

L'affido familiare nelle sue diverse tipologie persegue la finalità di garantire al minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, il diritto di crescere all'interno di un nucleo familiare per garantirne un sano sviluppo psico-fisico. L'affido si pone, quindi come risposta prioritaria alle esigenze di quei minori che, nonostante gli interventi di sostegno e di aiuto disposti dai servizi in favore del nucleo familiare, si trovano temporaneamente privi di un ambiente idoneo; inoltre, è un intervento alternativo da privilegiare rispetto all'inserimento in comunità di tipo familiare o al ricovero in istituto di assistenza.

Art. 3

Tipologie e modalità

L'affidamento, in rapporto alla gravità del disagio della famiglia o del minore, si può così articolare:

- Affidamento residenziale: quando il bambino trascorre con gli affidatari giorno e notte pur mantenendo rapporti periodici con la famiglia di origine;
- Affidamento diurno o part time: quando il bambino trascorre con la famiglia affidataria parte della giornata per alcuni o tutti i giorni della settimana, ma alla sera torna a casa dai suoi genitori.

Le normative vigenti prevedono due forme di affidamento familiare: consensuale o giudiziale.

L'affidamento familiare consensuale viene disposto dall'Ente Locale su proposta dei Servizi Sociali previo consenso dei genitori, o del genitore esercente la potestà ovvero del tutore, sentito il minore che ha compiuto 12 anni ed anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.

Il provvedimento viene reso esecutivo con decreto del Giudice tutelare.

L'affido viene attivato in presenza di un progetto, concordato tra operatori, famiglia naturale e famiglia affidataria, nel quale devono essere indicati compiti, ruoli, obiettivi e tempi dell'affido.

L'affidamento giudiziale viene disposto in attuazione di provvedimenti del Tribunale per i Minorenni che si avvale del servizio Sociale dell'Ente Locale per la sua attuazione e vigilanza. Il servizio Sociale Territoriale ha l'obbligo di tenere costantemente informato il giudice Tutelare o il Tribunale per i Minorenni sull'andamento dell'affido.

Art. 4

Organizzazione dei servizi

L'affidamento è realizzato con il lavoro integrato dei Servizi Sociali Territoriali e dei Consulenti Familiari. Ogni Comune dell'Ambito Sociale n. 7 "Costa Sud 1" avrà quindi un'apposita équipe "affido" competente per territorio, composta da Assistenti Sociali e Psicologi dei servizi sociali e dei consulenti familiari. Tale metodologia deve trovare formalizzazione con l'ASL mediante Protocollo d'intesa.

I Servizi Sociali Territoriali sono quelli che si occupano del bambino e della sua famiglia d'origine e formulano un progetto di affidamento familiare, mentre i Consulenti Familiari si occupano delle famiglie affidatarie, ovvero di stabilire la loro idoneità.

Gli operatori dei Servizi Sociali Territoriali e dei Consulenti insieme definiscono l'abbinamento minore/affidatario, definiscono un progetto educativo individuando impegni e compiti degli operatori, della famiglia affidataria, del minore e della famiglia di origine; prevedono momenti di verifica comune tra famiglia d'origine, famiglia affidataria e bambino e garantiscono in ogni fase del percorso il diritto all'informazione chiara e corretta nei confronti delle persone coinvolte. Al servizio sociale è attribuita la vigilanza sull'affidamento.

Art. 5

Competenze del Comune, dei Servizi Sociali e dei Consulenti Familiari

Il Comune responsabile dell'affido provvede a :

- 1) Formalizzare l'affido sia consensuale sia giudiziale utilizzando un contratto. Nel contratto devono essere indicate la durata dell'affido, gli interventi per il minore e per la famiglia di origine, i tempi di verifica, i diritti e i doveri delle persone e dei Servizi coinvolti.
- 2) Erogare un contributo economico mensile a favore degli affidatari, svincolato dal reddito che copra le spese per il mantenimento e l'istruzione. Tale contributo per l'**affido residenziale** è pari alla pensione minima, fissata dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, calcolata

- annualmente e divisa per 12 mensilità; per **affido diurno o part-time** il contributo verrà rapportato alle singole situazioni.
- 3) L'affidamento potrà essere anche gratuito nel caso la famiglia affidataria non richieda alcun contributo.
 - 4) Stipulare un contratto di assicurazione tramite il quale i minori affidati e gli affidatari sono garantiti dagli incidenti e dai danni che sopravvengono al minore o che egli stesso provochi nel corso dell'affido.
 - 5) Richiedere la partecipazione economica dei parenti dei minori tenuti agli alimenti, previa valutazione della situazione economica familiare. In tal caso il contributo del Comune è ridotto o eliminato sulla base dell'entità della quota corrisposta a titolo di mantenimento. Il trasferimento finanziario alla famiglia affidataria, comunque, deve avvenire tramite il Comune.
- Garantire il rispetto dei diritti dei bambini, della famiglia affidataria e della famiglia di origine

I Servizi Sociali svolgono le seguenti funzioni:

- Esprimono una diagnosi psico-sociale approfondita della situazione familiare, formulano un progetto mirato con gli obiettivi, la durata prevedibile, il programma d'aiuto alla famiglia d'origine, la durata prevedibile, il programma d'aiuto alla famiglia di origine, gli impegni del servizio e delle famiglie, le modalità degli incontri tra famiglie.
- Individuano le caratteristiche della famiglia affidataria ritenute prioritarie e collaborano con il Consultorio familiare per un possibile abbinamento.
- Seguono lo svolgimento dell'affido con verifiche periodiche con gli operatori coinvolti nel progetto, la famiglia e il bambino, predisponendo tutti gli interventi di sostegno necessari al bambino e alla sua famiglia.

I Consulteri familiari svolgono le seguenti funzioni:

- Collaborano con gli operatori dei Servizi Sociali per formulare il progetto affido e per individuare la famiglia affidataria più adeguata all'abbinamento.
- Sostengono le famiglie affidatarie prima e durante l'affido con colloqui ed incontri individuali e con gruppi di famiglie affidatarie, condividendo con gli altri operatori frequenti momenti di verifica.
- Valutano l'effettiva disponibilità ed idoneità delle persone interessate all'affido.
- Organizzano una banca dati delle famiglie ritenute idonee.

Art. 6

Diritti del bambino, della famiglia affidataria e della famiglia di origine

Il bambino ha il diritto:

- Di essere preparato, informato e ascoltato rispetto al progetto affido.
- Di mantenere i rapporti con la propria famiglia.
- Di mantenere i rapporti con la famiglia affidataria anche al termine dell'affido, quando non vi siano controindicazioni.

La famiglia affidataria ha il diritto:

- Di essere informata sulle finalità dell'affidamento, in generale e per lo specifico progetto.
- Di avere un sostegno individuale e di gruppo.
- Di avere un contributo svincolato dal reddito, secondo le modalità indicate nell'art. 5.

La famiglia di origine ha il diritto:

- Di essere informata sulle finalità dell'affidamento, in generale e per lo specifico progetto.

- Di essere coinvolta in un progetto d'aiuto per superare i problemi.
- Di mantenere i rapporti con il proprio figlio.

Art. 7

Impegni delle famiglie affidatarie

Le famiglie affidatarie si impegnano a:

- Provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del bambino in collaborazione con i Servizi tenendo conto, ove possibile, delle indicazioni dei genitori.
- Mantenere, concordando le modalità con gli operatori dei Servizi, i rapporti con la famiglia di origine, nel rispetto delle prescrizioni dell'autorità giudiziaria.
- Assicurare discrezione circa la situazione del minore e della sua famiglia di origine.
- Collaborare con i Servizi e con la famiglia d'origine, dove è possibile.

Art. 8

Impegni della famiglia di origine

La famiglia d'origine dei minori in affido si impegna a:

- Aiutare il proprio figlio nelle diverse fasi dell'esperienza di affido.
- Rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il figlio e la famiglia affidataria, come concordato con gli operatori dei Servizi, nel rispetto delle prescrizioni dell'autorità giudiziaria.
- Collaborare con i servizi e la famiglia affidataria.

Art. 9

Conclusione dell'affido

L'affidamento si conclude con provvedimento dell'autorità che lo ha disposto, quando la famiglia d'origine ha superato le proprie difficoltà, o nel caso in cui la prosecuzione rechi pregiudizio al minore, o con la maggiore età.

Gli operatori sono tenuti ad informare le persone coinvolte sull'andamento dell'affido e sulla valutazione relativa alla conclusione dello stesso.

Gli stessi operatori hanno il compito di preparare la conclusione, di sostenere ed aiutare il bambino, la sua famiglia e la famiglia affidataria a realizzare il rientro e di mantenere per il tempo necessario i rapporti con la famiglia di origine, il minore e la famiglia affidataria.

Art. 10

Norma finale

Qualsiasi altra disposizione contenuta in Regolamenti adottati dal Comune in materia di affidamento familiare deve intendersi abrogato.

Silvi 19/02/2007